

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 SET. 2000

=====

ADDI' 12 SET. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1855

OGGETTO: L. 11.06.1991 n. 26 art 24
Concessione di Nulla Osta al rilascio di autorizzazioni
amministrative relative alla soc. BARHA s.r.l. loc. 10
Castel Romano Via del Porto di Piscina Capa mq 14.25



1955 12 SET. 2000

OGGETTO: L. 11.06.1971 n. 426, art. 27 Concessione di Nulla Osta al rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale alla Soc. BARMA s.r.l. loc.tà Castel Romano Via del Porto di Piscina Cupa, mq. 14.125.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le politiche delle Attività Produttive

VISTA la Legge 11.06.1971 n. 426 sulla disciplina del Commercio, ed il relativo regolamento d'esecuzione di cui al D.M. 04.08.1988, n. 375;

VISTO in particolare, l'art. 27 della predetta legge che subordina al Nulla Osta della Giunta regionale il rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale per l'apertura, fra l'altro, di esercizi commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1500;

VISTO il D.to Lgs 31.03.1998, n. 114 che ha proceduto alla riforma della disciplina del commercio;

VISTO Il parere espresso dal competente Dipartimento con determinazione n. 831 dell'8-9-2000, che fa parte integrante della presente deliberazione (All. n. 1), e scaturito in conseguenza del riesame dell'istanza a seguito di ORDINANZA TAR LAZIO n. 266 del 21.01.1999 Sezione Prima Ter e che fa parte integrante della presente deliberazione (All. n. 2);


VISTO il parere del Direttore della Consulenza Legale, che fa parte integrante della presente deliberazione (All. n. 3) con il quale specifica: "che il riesame dell'istanza della Soc. BARMA debba avvenire sulla base delle procedure di cui alla legge 426/71 senza il parere della allora esistente Commissione Consultiva. Tale Commissione risulta, infatti, implicitamente abrogata dall'art. 26 della legge 114/98, a decorrere dal 24.04.1999 e cioè prima dell'entrata in vigore della legge regionale 33/99";

VISTA, altresì, che l'istruttoria è stata completata e verificata nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 5935 del 18.07.1996, come risulta dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive (All. n. 1);

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 art. 17 c. 32.

DELIBERA

Sulla scorta delle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione, unitamente agli allegati nn. 1, 2 e 3, di concedere il Nulla Osta di cui al combinato disposto dell'art. 27 della legge 11.06.1971, n. 426 e dell'art. 48 comma 6 del D.M. 04.08.1988, n. 375, ai fini del rilascio alla s.r.l. BARMA dell'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 24 della legge medesima per l'apertura di un Centro Commerciale Integrativo nel Comune di Roma (RM) località Castel Romano Via del Ponte di Piscina Cupa per le tab. VIII - IX - XI - XII - XIII - XIV con superficie di vendita



Ev

1455 13 SET. 2000

mq. 14125 come da domanda prot. Comune di Roma Rip.ne XI n. 12617 del 26.06.1995 e dell'ulteriore precisazione con nota Comune di Roma Dipartimento IX - U.O. n. 2 prot. 20974 del 13.10.1999: "che il progetto del Centro Commerciale in questione, approvato dalla C.E. alle condizioni d'ufficio nella seduta del 29.05.1997, sia assentibile a condizione che venga eliminata di circa mc. 1800 efferente la superficie investita dalla variante predetta, così come messo in evidenza nell'elaborato grafico TAV. 31S della stessa".

La concessione del predetto Nulla Osta rimane inderogabilmente e sospensivamente subordinato alla seguente condizione:

1) che l'Amministrazione comunale accerti e verifichi qualsivoglia e assoluta compatibilità di natura urbanistica, ivi compresi i parcheggi e la situazione di viabilità.

La concessione del predetto Nulla Osta, inoltre, è subordinato agli accertamenti e verifiche da parte del Comune di Roma necessarie al controllo:

1) del pieno e totale rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti;
2) della rispondenza alle disposizioni in materia edilizia e di destinazione d'uso dell'immobile, ivi compresa la rispondenza dei parcheggi e la situazione viaria.

Si conferma ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune in merito al rilascio dell'autorizzazione amministrativa sindacale in relazione agli aspetti che precedono.


Restano fermi l'obbligo del possesso dei requisiti di legge ed il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria.

Il Comune di Roma è tenuto a trasmettere all'Assessorato per le Politiche delle Attività Produttive della Regione Lazio ogni provvedimento adottato ai sensi della L. 11.06.1971, n. 426 in conseguenza della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 legge n. 127 del 15.05.1997.

/MM IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



13 SET. 2000

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE

831 del 08/09/2000

ALL 1

DIPARTIMENTO 12 Sviluppo Economico ed Attività Produttive

1

STRUTTURA PROPONENTE **Area 12/A** IL DIRIGENTE D'UFFICIO IL DIRIGENTE DI SETTORE

DIRIGENTE COMPETENTE N. Console I. Bergamini

Prot. n del

OGGETTO: L. 11.06.1971, n. 426. Parere per il Nulla Osta della Giunta regionale di cui all'art. 17 della citata legge inerente il rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale per l'apertura Centro Commerciale integrato "BARMA s.r.l." loc.tà Castel Romano - Via del Ponte di Piscina Cupa, mq. 14.125.

Con impegno contabile Senza impegno contabile

L'ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE FIRMA DI CONCERTO

D. Mancuso I. Bergamini M. Febbo

VISTO annotazione impegno di spesa NOTE

.....

.....

.....

.....

Data esecutività

2

Data di ricezione Protocollo

Anno finanziario P	C. o.R.	Capitolo n.	Impegno		Stanziamento Bilancio	Impegni Precedenti	Firma
			data				

Data registrazione impegno di spesa:

Note

.....

.....

L'ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

.....

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZA

OGGETTO: L. 11.06.1971, n. 426. Parere per il Nulla Osta della Giunta regionale di cui all'art. 17 della citata legge inerente il rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale per l'apertura Centro Commerciale integrato "BARMA s.r.l." loc.tà Castel Romano – Via del Ponte di Piscina Cupa, mq. 14.125.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la nota n. 8575 del 19.04.2000 del Comune di Roma, protocollata al n. 510/A2 il 10.05.2000 e pervenuta al Servizio competente il 24.05.2000, con la quale viene richiesto il riesame della domanda di Nulla Osta per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura del Centro Commerciale, di cui all'oggetto, a seguito di ORDINANZA n. 266 del 21.01.1999 del TAR LAZIO Sezione Prima Ter, che ha accolto l'istanza della Società Barma disponendo:

"ai fini del riesame della domanda di Nulla Osta previa, occorrendo, richiesta al Comune di trasmissione della documentazione di competenza dello stesso";

VISTO che l'istanza della Società BARMA rientra tra quelle già trasmesse ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 27 della L. 426/71 entro il termine del 16.01.1998;

CONSIDERATO che per ottemperare a quanto disposto dalla sentenza del TAR LAZIO è stata riesaminata l'istanza avvalendosi, anche, del parere dell'Ufficio di Consulenza Legale per quanto concernono le procedure da seguire, tanto che in data 12 luglio 2000 prot. 510/A2 è stato richiesto parere anche in considerazione della presenza di nuova normativa, di cui alla Legge regionale n. 33 del 18.11.1999;

VISTA la nota n. 166047 del 04.08.2000 del Direttore della Consulenza Legale, assunta al protocollo il 09.08.2000 n. 1286/A2, pervenuta al Servizio competente l'11.08.2000, con la quale viene specificato: "che il riesame dell'istanza debba avvenire sulla base delle procedure di cui alla legge 426/71, senza il parere della allora esistente Commissione Consultiva. Tale Commissione risulta, infatti, implicitamente abrogata dall'art. 26 della legge 114/98 a decorrere dal 24.04.1999 e cioè prima dell'entrata in vigore della Legge regionale 33/99" ;

RITENUTO, conseguentemente, che l'eventuale provvedimento autorizzativo di Nulla Osta sia sottoposto alle determinazioni della Giunta regionale previo parere del Dipartimento competente;

ESAMINATI gli atti riguardanti il Centro Commerciale in questione sulla base dei criteri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 1996 n. 5935: "Direttive per procedimento istruttorio delle domande per concessione del Nulla Osta di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 3136 del 27.04.1993";

VISTO che gli atti esaminati rispettano le condizioni di cui alla citata deliberazione n. 5935/96 fissate nell'allegato lettera A della medesima e riguardante specificatamente:

A) copia della domanda, presentata dall'interessato e recepita al protocollo del Comune di Roma Rip.ne XI – n. 12617 del 26.06.1995, e contenente tutte le indicazioni delle lettere a-b-c-d-e-f del punto 1 della deliberazione stessa;




- B) relazione tecnica con i relativi contenuti di fattibilità e quanto altro stabilito dal punto 1.1;
- C) copia conforme del titolo di disponibilità dell'area;
- D) copia conforme della planimetria in scala 1:500 dell'intero lotto contenente le relative modalità di cui al punto 1.3;
- E) copia conforme della planimetria in scala 1:100 dello stato attuale o di progetto del fabbricato (punto 1.4);
- F) certificato rilasciato dal Comune di destinazione urbanistica dell'area interessata con esplicitate le tipologie edilizie realizzabili;
- G) copia conforme rilasciata dal Comune delle norme tecniche di attuazione di cui al punto 3 della deliberazione medesima;
- H) copia conforme rilasciata dal Comune della planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 dell'eventuale strumento urbanistico attuativo e della relativa normativa di cui al punto 4;
- I) certificato rilasciato dal Comune di destinazione d'uso dell'edificio, (o degli edifici) in cui sarà ubicato l'esercizio risultante come indicato alle lettere a-b-c-d-e del punto 5;
- L) attestazione rilasciata dal Comune dalla quale risulti quanto previsto dalle lettere a-b-c del punto 6;
- M) scheda tecnica di cui all'allegato b) compilata a cura del Comune.

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area competente

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole per il Nulla Osta della Giunta Regionale di cui all'art. 17 della L. 11.06.1971, n. 426 e di considerare parte integrante della presente determinazione l'ORDINANZA n. 266 del 21.01.1999 del TAR LAZIO Sezione Prima Ter .

/MM



4369/98


SEZIONE PRIMA TER

RICORSO n. 16696/98 - Ord. n. 266/99

composta dai Signori:

Cesari... Martocola
Nicolini... Pullano
Cagnini... Mole

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE



ha pronunciato la presente

ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 21/01/1999
Visto l'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, e l'art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto il ricorso proposto da

SOC BARMA SRL

rappresentat e difes dall'avv

GIOVANNI PALLOTTINO AVV.
GIUSEPPE IMBERGAMO AVV.

domiciliat presso lo studio dell'avv.



GIOVANNI PALLOTTINO AVV.
VIA OSLAVIA, 14
00195 ROMA


Comune di Roma, ruff. e dif. contro
REGIONE LAZIO dall'avv. M. Brigato
COMUNE DI ROMA

rappresentato e difeso da

BOTTINO AVV.

GIUSEPPE

e nei confronti



PER COPIA CONFORME
Dr. NICOLA CONSOLE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
della delib. G.R. n. 3753/29.7.98 (doc. 1) concernente il disegno
di n.o. del veicolo di immatricolazione univ. univ. alla Barma SRL per l'apertura
di un altro locale in Via del Ponte di Pignone Cap. Iacovone Codal
Romano nel Comune di Roma, e di ogni altro altro veicolo a delibera del

4369/98

SEZIONE PRIMA TER

ALL 2

RICORSO n. 16696/98 - Ord. n. 266/99

composta dai Signori:

Cesare... Martuscola
Nicoline... Pullano
Eugenio... Mele

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE



ha pronunciato la presente

ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 21/01/1999
Visto l'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, e l'art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto il ricorso proposto da

SOC BARMA SRL

rappresentat e difes dall'avv

GIOVANNI PALLOTTINO AVV.
GIUSEPPE IMBERGAMO AVV.

domiciliat presso lo studio dell'avv.



GIOVANNI PALLOTTINO AVV.
VIA OSLAVIA, 14
00195 ROMA

Comune di Roma, raff. e chf. contro dall'avv. M. Brigato
REGIONE LAZIO
COMUNE DI ROMA

rappresentato e difeso da

BOTTINO AVV.

GIUSEPPE

e nei confronti



Handwritten notes and stamps: "GIUNTA AFFARI STRANIERI", "12 EP", "E"

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
della delib. G.R. n. 3753/29.7.98 (doc. 4) concernente e di nega
di n.o. del n. 20 di autorizzazione univ. univ. alle Romae SRI per l'apertura
di un altro commerciale in Via del Ponte di Pizina Curia, Ippolito Codal
Romano nel Comune di Roma, e di ogni altro atto verbale a deliberare col

Regione Lazio

Presidenza della Giunta
Consulenza sul contenzioso giudiziario

Il Direttore

P/6

Prot. 165047

A/2 ALL. 3
8.8.2000
-4 AGO. 2000

Ing. Igino Bergamini
Dirigente dell'Area A/2
Dipartimento Sviluppo
Economico
SEDE

OGGETTO: Riesame rilascio autorizzazione apertura
Centro commerciale integrato Barma S.r.l.
Località Castel Romano - Via del Ponte di
Piscina Cupa. Mq. 14.125.

REGIONE LAZIO Ass.to Sviluppo Economico e Attività Produttive
- 8 AGO. 2000
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA

Con nota n. 510/A/2 del 12 luglio u.s., codesta Struttura ha chiesto un parere allo scrivente in merito alla richiesta, avanzata dal Comune di Roma, di riesame della procedura di autorizzazione del Centro commerciale di cui all'oggetto, a seguito dell'ordinanza n. 226 del 2.1.1999 del TAR Lazio, che ha accolto in via cautelare un ricorso presentato dalla Società medesima.

Dall'esame della documentazione trasmessa, appare allo scrivente che il riesame dell'istanza debba avvenire sulla base delle procedure di cui alla legge 426/71, senza il parere della allora esistente Commissione Consultiva.

Tale Commissione risulta, infatti, implicitamente abrogata dall'art. 26 della legge 114/98 a decorrere dal 24.4.1999, e cioè prima dell'entrata in vigore della legge regionale 33/99.

Tenuto conto che la procedura in questione si riferisce a un periodo transitorio nella successione delle leggi in materia, appare opportuno che l'eventuale provvedimento autorizzativo sia sottoposto alle determinazioni della Giunta regionale.

In tal senso, sulla base degli atti sottoposti e con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, è il parere dello scrivente, che resta comunque a disposizione per ogni eventuale successiva assistenza.



PER COPIA CONFORME
Dr. NICOLA CONSOLE

Avv. Aldo Rivela



REGIONE LAZIO Ass.to Sviluppo Economico e Attività Produttive	
- 9 AGO. 2000	
N° PROTOCOLLO 1286	CLASSIFICAZIONE A2

Pervenuto
14/8/2000

7